

REGOLAMENTO (CE) N. 1526/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 ⁽¹⁾. È opportuno soddisfare alle condizioni più vantaggiose la domanda comunitaria dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine dal 1° gennaio 2008 occorre aumentare o ridurre i volumi di alcuni contingenti tariffari esistenti e aprire alcuni nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio zero per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

(2) Il volume di due contingenti tariffari comunitari è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria per il periodo contingente in corso, che termina il 31 dicembre 2007. Occorre pertanto aumentare i volumi in questione con effetto dal 1° gennaio 2007.

(3) La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2008 dei contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2007. È pertanto opportuno che tali prodotti siano soppressi dalla tabella che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

(4) Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l'allegato I del regolamento n. 2505/96 sia integralmente sostituito.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96.

(6) Tenuto conto dell'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto 1.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

(7) Poiché i periodi contingenti iniziano il 1° gennaio 2008, è necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data ed entri in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, per il periodo contingente compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007:

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2603 è fissato a 6 500 tonnellate,

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2950 è fissato a 12 000 tonnellate.

Articolo 3

Con effetto dal 1° gennaio 2008 nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

— il volume del contingente tariffario con numero d'ordine 09.2030 è fissato a 1 500 tonnellate,

⁽¹⁾ GUL 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 728/2007 (GU L 166 del 28.6.2007, pag. 1).